

## Edizione di sabato 29 luglio 2017

### ADEMPIMENTI

#### **Ravvedimento delle comunicazioni trimestrali Iva**

di Alessandro Bonuzzi

### ADEMPIMENTI

#### **Crediti modello Iva TR: compensazioni e visto di conformità**

di Raffaele Pellino

### AGEVOLAZIONI

#### **Start up innovative: modifiche all'atto costitutivo e allo statuto**

di Giovanna Greco

### CONTABILITÀ

#### **Ritenute a garanzia nei lavori in corso su ordinazione**

di Viviana Grippo

### ACCERTAMENTO

#### **Requisiti dell'accertamento analitico induttivo**

di Dottryna

### FINANZA

#### **La settimana finanziaria**

di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.

## ADEMPIMENTI

---

### **Ravvedimento delle comunicazioni trimestrali Iva**

di Alessandro Bonuzzi

L'istituto del **ravvedimento operoso** può essere utilizzato per ridurre le sanzioni applicabili alle violazioni relative ai **nuovi obblighi comunicativi telematici**: **spesometro** e **liquidazioni periodiche Iva**.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 104/E](#) di ieri.

È noto che a decorrere **dal 1° gennaio 2017**, il cosiddetto decreto fiscale (D.L. 193/2016) ha introdotto alcuni nuovi adempimenti comunicativi telematici. Trattasi:

- della comunicazione trimestrale obbligatoria dei **dati delle fatture** emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione ([articolo 21 del D.L. 78/2010](#)), nonché
- della comunicazione dei dati di sintesi delle **liquidazioni periodiche Iva** ([articolo 21-bis del D.L. 78/2010](#)).

Ciascuno adempimento è caratterizzato da una propria **disciplina sanzionatoria**:

- per **l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture**, è prevista l'applicazione della sanzione di euro **2 per ogni fattura**, con un limite massimo di euro 1.000 per **ciascun trimestre**. È disposta, però, la **riduzione alla metà**, entro il limite massimo di euro 500, della sanzione se la trasmissione o l'invio corretto è effettuato **entro i 15 giorni** successivi alla scadenza ordinaria ([articolo 11, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997](#));
- per **l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche**, è, invece, prevista l'applicazione della sanzione da euro 500 a euro 2.000, **ridotta alla metà** se la trasmissione o l'invio corretto è effettuato **entro i 15 giorni** successivi alla scadenza ordinaria ([articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997](#)).

Entrambe le fattispecie sanzionatorie hanno **natura amministrativa**, poiché la relativa norma di riferimento è contenuta nel D.Lgs. 471/1997. Ne consegue, a detta dell'Agenzia, che, **in assenza di una deroga espressa**, la misura delle due sanzioni può essere **ridotta** mediante il **ravvedimento operoso**.

In particolare, trovano applicazione le **regole ordinarie** dell'istituto dettate dall'[articolo 13, comma 1, lettera a-bis](#) e [seguenti, del D.Lgs. 472/1997](#), a seconda del **momento** in cui interviene la regolarizzazione. Sarà quindi possibile godere della **riduzione**:

- a **1/9** della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;
- a **1/8** della sanzione in caso di regolarizzazione entro l'anno successivo;
- a **1/7** della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;
- a **1/6** della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
- a **1/5** della sanzione in caso di regolarizzazione *post*

Ad esempio, in caso di errata comunicazione dei dati di **180 fatture** relative al primo trimestre del 2017 (con **scadenza entro il 16 settembre 2017**), qualora il contribuente si ravveda in data **3 novembre 2017** deve nuovamente assolvere all'obbligo comunicativo e versare euro 40 (**sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9**).

Si noti che, in base alle indicazioni della risoluzione in commento, la riduzione da ravvedimento va applicata alla **sanzione ridotta alla metà** se la trasmissione, in caso di omissione, o la trasmissione corretta, in caso di infedeltà/incompletezza, è stata effettuata **entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria indipendentemente dal contestuale versamento della sanzione**. In altri termini, l'invio o l'invio corretto entro 15 giorni è sufficiente per godere della riduzione alla metà della sanzione al di là del pagamento della stessa. Pertanto, riprendendo l'esempio proposto, qualora il contribuente avesse effettuato la **trasmissione corretta già il 20 settembre 2017**, la sanzione su cui applicare la riduzione a 1/9 sarebbe di euro 180 (360/2).

La stessa regola si applica alla sanzione propria della **comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche**.

Inoltre, relativamente a questo obbligo, l'Agenzia osserva che esso rappresenta un adempimento **propedeutico** a quello dichiarativo, anorché sia diverso e autonomo. Pertanto, ai fini delle modalità correttive, occorre distinguere se il rimedio all'errore/omissione sia effettuato prima o dopo l'invio della dichiarazione Iva.

Difatti, qualora la regolarizzazione intervenga **prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva**, è necessario comunque **inviare la comunicazione** inizialmente omessa/incompleta/errata. Diversamente, l'obbligo di **invio viene meno** laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale Iva ovvero **successivamente** alla sua presentazione.

In particolare, nella seconda ipotesi:

- se **con la dichiarazione annuale** sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola **sanzione "specifica"** di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997, eventualmente ridotta;
- se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità **non sono sanate**, ai fini della correzione, occorre presentare una **dichiarazione annuale integrativa**, versando sia la sanzione relativa alle violazioni da dichiarazione ([articolo 5 del D.Lgs. 471/1997](#)), riducibile mediante ravvedimento, nonché quella **"specifica"** ex [articolo 11](#),

comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997, anch'essa ravvedibile a seconda del momento in cui interviene il pagamento.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

## **ADEMPIMENTI**

### ***Crediti modello Iva TR: compensazioni e visto di conformità***

di Raffaele Pellino

Nessun visto per importi pari o inferiori ai 5.000 euro “annui” e obbligo per le somme superiori, a prescindere dall’effettivo utilizzo in compensazione, calcolo del limite tenendo conto dei crediti dei trimestri precedenti, modello TR “integrativo” con apposizione del visto. Sono questi alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della [risoluzione 103/E/2017](#), in risposta alla richiesta di chiarimenti in merito alle compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dal modello Iva TR. Ulteriori indicazioni hanno riguardato i soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità.

Prima di affrontare le diverse questioni oggetto di chiarimento si rammenta che l’[articolo 3 del D.L. 50/2017](#) dispone che il visto di conformità deve essere apposto “*sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito*” al fine di poter utilizzare in compensazione il credito Iva “annuale o infrannuale” per importi superiori a 5.000 euro annui.

#### **I quesiti posti all’Agenzia delle Entrate**

A fronte dei numerosi dubbi sorti in merito all’applicazione delle nuove norme sul visto di conformità è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di fornire risposte alle seguenti questioni:

1. il visto di conformità deve essere apposto sul modello Iva TR solo al momento dell’effettivo utilizzo in compensazione del credito per un importo superiore a 5.000 euro.
2. è possibile presentare un modello Iva TR “integrativo” con l’apposizione del visto, ove il contribuente opti per la compensazione oltre il limite di 5.000 euro dopo aver presentato il modello “originario”;
3. il limite di 5.000 euro per l’apposizione del visto di conformità deve essere calcolato tenendo conto dei precedenti crediti trimestrali indicati con utilizzo in compensazione sull’istanza Iva TR, ovvero effettivamente utilizzati;
4. anche l’importo indicato sull’istanza relativa al 1° trimestre 2017, ovvero effettivamente utilizzato, deve concorrere al limite annuale dei 5.000 euro;
5. il visto di conformità può essere apposto dal dipendente (iscritto all’albo dei dottori commercialisti) di una società di servizi, che sia privo di partita Iva in quanto non esercita l’attività professionale.

#### **I chiarimenti del Fisco**

In risposta alla prima questione, l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto del dato testuale della

norma, precisa che, per **importi pari o inferiori a 5.000 euro annui, non necessita del visto** di conformità, “né l’istanza di rimborso del credito IVA infrannuale né l’istanza di compensazione”. Peraltro, in caso di istanza di rimborso, l’importo di riferimento entro cui non occorre l’apposizione del visto è pari a 30.000 euro ([articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972](#)). Il visto, invece, è **“obbligatorio”** se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito Iva infrannuale è di **importo superiore a 5.000 euro annui, “anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione”**. Pertanto – precisa l’Agenzia – è esclusa la possibilità di prendere a riferimento l’effettivo credito compensato nel trimestre, in analogia rispetto a quanto è stato detto con riguardo ai crediti emergenti dalla dichiarazione annuale.

**Presentazione di un modello Iva TR “integrativo”.** Fornendo chiarimenti sul punto, l’Agenzia ha precisato che laddove si presenti un modello Iva TR con un credito chiesto in compensazione superiore a 5.000 euro, privo di visto, l’utilizzo in misura inferiore a detta soglia **“non ne inficerà la spettanza”**.

Nel caso, invece, si decida di compensare l’intero ammontare indicato (superiore ai 5000 euro), sarà necessaria la previa presentazione di un **modello “integrativo”** munito di visto, in cui va barrata la casella **“modifica istanza precedente”**.

**Nel calcolo dei 5mila euro i crediti dei trimestri precedenti.** Rispondendo al terzo quesito, l’Agenzia chiarisce che il limite di 5.000 euro “annui” per l’apposizione del visto di conformità va calcolato **tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti**.

Così, ad esempio, per un credito chiesto in compensazione di 3.000 euro nel 1° trimestre, è possibile chiedere in compensazione nei trimestri successivi ulteriori crediti fino a 2.000 euro senza l’apposizione del visto di conformità. Se il credito richiesto supera i 2.000 euro, sull’istanza deve essere apposto il visto di conformità, al di là degli effettivi utilizzi dei crediti.

Conseguentemente, viene chiarito (rispunto al quesito n.4) che **l’importo indicato sull’istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorre al limite dei 5.000 euro annui**, anche se non utilizzato in compensazione.

Ulteriori chiarimenti hanno interessato **l’ambito soggettivo**.

**Visto di conformità e società di servizi.** Oggetto di chiarimenti sono state, infatti, le società di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale dai professionisti di cui all’[articolo 3, comma 3, lettere a\) e b\), del D.P.R. 322/1998](#). A tal fine, viene richiamato, tra gli altri, l’articolo 23 del D.M. 18/02/1999, secondo cui: *“1. I professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili. 2. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti possiedono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la*

*responsabilità dello stesso professionista.”*

In virtù del relativo quadro normativo – secondo l’Agenzia – **il visto di conformità “è apposto da chi tiene le scritture e predisponde la dichiarazione che può essere, oltre al professionista, anche la società di servizi posseduta in maggioranza da professionisti”.**

Pertanto, sia il professionista che la società di servizi di cui uno o più professionisti possiedono la maggioranza assoluta del capitale sociale possono apporre il visto di conformità. La trasmissione della dichiarazione, a sua volta, è consentita, fra gli altri, alle società di servizi definite dal [D.M. 18/02/1999](#).

Sempre sul piano soggettivo viene affrontata la questione relativa l’apposizione del visto da parte di un **professionista-dipendente** di una società di servizi. Al riguardo, l’Agenzia precisa che, per l’apposizione del visto di conformità, l’[articolo 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998](#) si limita a prescrivere l’iscrizione del soggetto autorizzato nei rispettivi albi, **senza richiedere il contestuale esercizio della professione in forma di lavoro autonomo**. Oltre a questo, l’[articolo 33 del D.Lgs. 241/1997](#), al comma 2 consente l’apposizione del visto da parte dei responsabili dei C.A.F. – da individuare tra gli iscritti nell’albo dei commercialisti ed esperti contabili – “*anche assunti con rapporto di lavoro subordinato.*”

Pertanto, nulla osta all’apposizione del visto di conformità da parte del professionista-dipendente di una società di servizi sebbene questi non eserciti l’attività professionale.

Infine, l’Agenzia precisa che **la dichiarazione, predisposta e vistata dal professionista-dipendente** della società di servizi, può essere da questi inviata per il tramite dell’abilitazione della medesima società, laddove questa sia inquadrabile fra le società di cui all’[articolo 2 del D.M. 18/02/1999](#).

Resta ferma la necessità per il professionista-dipendente di effettuare la comunicazione alla DRE competente ai sensi dell’[articolo 21 del D.M. 164/1999](#). L’onere relativo la copertura assicurativa, invece, può essere sostenuto anche dalla stessa società di servizi.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

## AGEVOLAZIONI

---

### **Start up innovative: modifiche all'atto costitutivo e allo statuto**

di Giovanna Greco

Le **Start Up innovative** costituite *on-line* con **firma digitale** potranno **modificare il proprio atto costitutivo e statuto** utilizzando una **procedura semplificata**. Lo ha previsto il [decreto](#) del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del **4 maggio 2017**, emesso in attuazione del [decreto MiSE del 28 ottobre 2016](#) e efficace **dal 22 giugno 2017**, la cui entrata in vigore è stata differita al fine di consentire alle *software house* di adeguare i propri programmi alle nuove disposizioni.

Ricordiamo che un'impresa per potersi qualificare come "**Start up innovativa**" deve possedere una serie di **requisiti formali e sostanziali**:

- deve assumere la forma della società di capitali. Vale a dire che è possibile costituire una "Start up innovativa" nella forma di Srl, Spa, Sapa, oppure di società cooperativa;
- deve avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- deve avere la sede principale in Italia oppure in uno Stato Ue o aderente all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- deve essere stata costituita da non più di 60 mesi;
- il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
- non deve distribuire utili per tutta la durata del regime agevolativo;
- non deve nascere da fusione, scissione o da cessione azienda/di ramo di azienda.

Le **Start Up innovative in forma di Srl**, per **modificare l'atto costitutivo e lo statuto**, potranno evitare l'intervento del notaio: le **modifiche** potranno essere effettuate *on line* con firma digitale, **utilizzando la piattaforma di registroimprese.it**. Gli **atti modificativi** dovranno essere trasmessi, completi di numero di registrazione, tramite una pratica di **comunicazione unica**, all'ufficio del Registro delle imprese competente per territorio, **entro 30 giorni dall'assemblea**. La modifica sarà immediatamente operativa non appena le firme saranno autenticate dall'ufficio assistenza qualificata alle imprese della Camera di commercio.

A **beneficiare del decreto** saranno essenzialmente le **444 imprese costituite on line** che al 31 marzo 2016 risultavano essere iscritte o in corso di iscrizione nella sezione speciale del **Registro delle imprese** dedicata alle *Start Up innovative*; ne trarranno altresì vantaggio anche le altre imprese che nel frattempo hanno beneficiato di questa semplificazione.

Tale disposizione perfeziona i dati già indicati esaustivamente dal **D.L. 3/2015**, con il quale il Governo aveva stabilito che, *“al solo fine di facilitare l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di startup innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di startup innovative sono redatti per atto pubblico ossia per atto sottoscritto”*.

Pertanto, le **Start Up** costituite telematicamente hanno a disposizione uno strumento digitale in più: potranno, sempre *on-line*, apportare **modifiche** ai loro statuti. Le modifiche si potranno eseguire tramite il portale [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it). A tal fine occorrerà disporre dello **statuto vigente** e della **firma digitale** del Presidente dell'assemblea e di tutti i soci che hanno approvato la modifica. Dopo aver compilato atto e statuto il portale richiede ulteriori **informazioni obbligatorie** tra cui i recapiti. Nel caso in cui non si dispone dello **statuto vigente** occorrerà fare la richiesta con i servizi CSN.

Successivamente bisogna attendere di essere contattati dalla **Camera di commercio** al fine di procedere con la firma digitale dei documenti presso gli Uffici della Camera di commercio. Per procedere dovranno essere presenti il Presidente dell'assemblea e tutti i soci che hanno votato in favore, nel rispetto delle maggioranze previste dalle disposizioni di legge e statutarie. *La firma verrà apposta sui nuovi atti, sulla dichiarazione dei requisiti di startup, sul questionario per le verifiche antiriciclaggio, su eventuali altri allegati*. Ovviamente la procedura di modifica comporta un esborso economico, infatti, al momento dell'operazione occorrerà versare **l'imposta per la registrazione degli atti** all'Agenzia delle Entrate (200,00 euro) e **l'imposta di bollo** (156,00 euro).



## CONTABILITÀ

### **Ritenute a garanzia nei lavori in corso su ordinazione**

di Viviana Grippo

Capita sovente che nell'ambito dei contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere e, in generale, nei contratti di durata pluriennale il committente **trattenga una parte del dovuto a garanzia** del buon risultato della commessa richiesta.

Sostanzialmente nel corso del rapporto di appalto il committente, anziché corrispondere la somma dovuta al singolo SAL, sottrae ad essa una cifra a titolo di **garanzia sui lavori in esecuzione**.

Il trattamento contabile di tali poste è definito **dall'OIC 23**, il quale specifica che esse debbano essere considerate alla stregua di crediti/debiti.

Allorquando nel corso dell'opera vengano previsti **acconti** aventi natura **provvisoria** sulla base degli stati di avanzamento lavori, l'appaltatore rileverà tali somme come anticipi da clienti, **posta di debito**, al netto della somma trattenuta. Da tale operazione non verrà interessato il conto economico ove invece troverà allocazione la somma linda.

Il committente si comporterà allo stesso modo salvo il fatto che questi rileverà un **credito**.

Occorre ricordare che gli anticipi e gli acconti, nell'ambito dei contratti di appalto, sono prassi assai frequente, che corrisponde ad una semplice **necessità finanziaria** dell'appaltatore, e vanno rilevati dall'appaltatore tra i debiti in stato patrimoniale alla **voce D6 "Acconti"**; tali poste andranno poi stornate quando si procederà alla fatturazione.

La scrittura contabile è la seguente:

Banca c/c	a	Diversi
	a	Acconti da clienti
	a	Erario c/lva

Al 31/12 di ogni anno occorrerà valutare la **percentuale del ricavo maturata** nell'esercizio:

Lavori in corso su ordinazione (sp)	a	Variazione in corso su ordinazione(ce)
-------------------------------------	---	--

All'1/1 dell'anno successivo andrà eseguita la scrittura inversa:

Variazione in corso su ordinazione(ce)  
ordinazione (sp)

a

Lavori in corso su

Al termine della commessa si rileverà l'emissione della **fattura di saldo**:

Diversi a Diversi

Acconti da clienti

Crediti vs clienti

a

Ricavi delle vendite e

prestazioni

a

Erario c/Iva

Tornando alle ritenute a garanzia, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire, con propria **nota del 24/04/2013**, che le stesse scontano l'Iva solo all'atto del loro pagamento o fatturazione.

Può anche accadere che le ritenute a garanzia non siano riscosse dall'appaltatore ma pagate direttamente dal committente all'**Ente previdenziale**, qualora l'appaltatore **non sia in regola con i propri obblighi contributivi**: anche in tal caso le ritenute devono essere fatturate.

Infine occorre fare una considerazione in tema di **imposte dirette**.

Le ritenute a garanzia, secondo la [risoluzione AdE 117/E/2010](#), costituiscono costo per il committente nello stesso esercizio in cui costituiscono ricavo per l'appaltatore. Nella pratica l'appaltatore valuta le **rimanenze finali al lordo delle ritenute**: il committente potrà dedurre il relativo costo nella misura in cui il ricavo di riferimento abbia concorso alla composizione delle rimanenze.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

## ACCERTAMENTO

### **Requisiti dell'accertamento analitico induttivo**

di Dottryna



**Nell'ambito degli accertamenti indirizzati ai soggetti i cui redditi sono determinati in base alle scritture contabili, l'articolo 39, comma 1, lettera d) del D.P.R. 600/1973 individua un metodo di accertamento cd. analitico-induttivo.**

**Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “Accertamento”, una apposita *Scheda di studio*.**

**Il presente contributo analizza i requisiti che devono sussistere affinché l'Agenzia possa ricorrere a tale tipologia di accertamento presuntivo.**

L'accertamento analitico induttivo consente all'ufficio di muovere dai **dati analitici** indicati nella contabilità del contribuente per giungere, attraverso l'utilizzo di **presunzioni gravi, precise e concordanti**, alla determinazione di attività non dichiarate o al disconoscimento di passività dichiarate.

In quanto metodologia accertativa che consente all'ufficio di avvalersi di **presunzioni**, disattendendo in parte le risultanze delle scritture contabili, il ricorso a tale strumento è ammesso quando l'**incompletezza**, la **falsità** o l'**inesattezza** dei dati indicati nella dichiarazione risulti dall'ispezione delle **scritture contabili** e dalle altre verifiche di cui all'[articolo 33 del D.P.R. 600/1973](#) ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle **registrazioni contabili** sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'[articolo 32 del D.P.R. 600/1973](#).

La **doppia natura** dell'accertamento in esame è giustificata dalla necessità per l'Amministrazione finanziaria di colmare, appunto attraverso un ragionamento di tipo induttivo, le **lacune** o le **inesattezze** individuate nell'ambito di un **impianto contabile** giudicato, nel complesso, **attendibile**. In questo senso si è espressa anche la risalente [C.M. 29/1978](#), dove è stato precisato come l'esercizio dell'azione di rettifica **non** sia subordinato alla **mera discrezionalità** dell'ufficio, ma debba essere preceduto da un **processo critico**, idoneo ad evidenziare l'eventuale difformità dei dati esposti nella dichiarazione con quelli effettivi e con

gli elementi legittimamente acquisiti dall'ufficio.

È di fondamentale importanza **distinguere** l'accertamento analitico-induttivo dalla diversa tipologia prevista dal [secondo comma dell'articolo 39](#), ovvero quella dell'**accertamento induttivo puro**.

Il discriminio tra le due diverse metodologie accertative deve essere ricercato nella **parziale o totale inattendibilità delle scritture contabili**. Nel primo caso, se l'incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati non è tale compromettere l'attendibilità dell'intero impianto contabile, l'ufficio può soltanto **completare** le lacune riscontrate; nel secondo caso invece, considerato che le omissioni o le false o inesatte indicazioni risultano tali da inficiare l'attendibilità di tutti i dati contabili, l'ufficio può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti, procedendo a determinare l'imponibile in base a **presunzioni anche non gravi, precise e concordanti** ([Cassazione, 7 ottobre 2016 n. 20132](#)).

È opportuno evidenziare, inoltre, come il ricorso all'accertamento analitico-induttivo sia stato ritenuto ammissibile anche in presenza di scritture contabili che, pur formalmente corrette, siano risultate **configgenti** con le normali regole di **ragionevolezza** ([Cassazione, 13 maggio 2015 n. 9716](#)): è il caso, ad esempio, del contribuente che sostenga, per più anni, un ammontare di costi più elevato rispetto ai ricavi, chiudendo **ripetutamente in perdita** la propria attività.

Recentemente, è stato ritenuto esperibile l'accertamento analitico-induttivo anche a fronte di **movimentazioni anomale** del **conto cassa**: secondo la Suprema Corte, infatti, la presenza di un conto cassa con ingente saldo positivo in combinazione con una elevata esposizione bancaria costituirebbe una incongruenza sufficiente a giustificare il ricorso allo strumento di cui all'[articolo 39, primo comma, lettera d\), D.P.R. 600/1973](#) ([Cassazione, 20 gennaio 2017 n.1530](#)).



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[\*\*richiedi la prova gratuita per 30 giorni >\*\*](#)

## FINANZA

### ***La settimana finanziaria***

di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.



#### **IL PUNTO DELLA SETTIMANA: l'approvazione del budget statunitense sarà una nuova fonte di incertezza per il dollaro?**

- La negoziazione della proposta di bilancio per l'anno fiscale 2018 si presenta complessa
- L'ipotesi che gli Stati Uniti crescano al 3% nel lungo periodo sembra troppo ottimistica
- Il forte orientamento al taglio della spesa pubblica rende difficile l'approvazione del budget da parte del Congresso

Il 19 luglio la Camera dei Rappresentanti ha approvato la risoluzione di bilancio per il 2018, il cui anno fiscale inizierà il prossimo primo ottobre. Questa risoluzione consentirebbe al Senato di approvare la revisione generale della legge fiscale senza il sostegno democratico e rappresenta, quindi, un passo avanti verso l'approvazione della legge fiscale. Camera e Senato devono approvare un accordo di bilancio per sbloccare uno strumento legislativo chiamato "riconciliazione", che consentirebbe ai repubblicani di approvare la legislazione fiscale al Senato con la sola maggioranza semplice (i repubblicani controllano la camera solo per un margine di 52-48). In aggregato, il budget presentato a maggio da Trump prevede spese per circa 4.100 miliardi di dollari nel 2018, in linea con le previsioni per il 2017. **L'iter di approvazione è complesso per due ordini di motivi:** da un lato molti economisti contestano le assunzioni economiche su cui si basa il budget presentato, dall'altro criticano il forte orientamento al taglio della spesa sociale. **L'approvazione della legge fiscale rischia di divenire una nuova fonte di incertezza per il dollaro statunitense.** In primo luogo, l'amministrazione Trump ha dichiarato che il taglio delle tasse sarà neutrale: permetterà sia di raggiungere il pareggio di bilancio sia ampi tagli alle tasse. **L'obiettivo del pareggio di bilancio in dieci anni presuppone che il PIL reale degli Stati Uniti cresca al 3% annuo nel lungo periodo.** Ipotesi secondo molti osservatori troppo ottimista, data l'evoluzione demografica sfavorevole e la bassa produttività registrata dall'economia statunitense negli ultimi anni. La crescita della popolazione e della forza lavoro è rallentata negli ultimi anni: la società americana è una società che invecchia, il numero di *baby boomers* che lasciano la forza lavoro è in aumento e l'invecchiamento riduce il contributo della forza lavoro alla crescita economica e porta con sé una riduzione di spesa per consumi. **Il secondo ostacolo all'approvazione della legge finanziaria in tempi rapidi è dato dal forte orientamento al taglio della spesa sociale.** Il budget


contiene una serie di tagli alla spesa obbligatoria per programmi di carattere sociale. In primo luogo, un taglio progressivo da 616 miliardi sul Medicaid, il programma sanitario per le famiglie a bassissimo reddito, ma anche i "food stamps" (*Supplemental Nutrition Assistance Programme*), a sostegno della spesa per beni alimentari dei cittadini a reddito più basso, saranno ridotti del 7% nel 2018 e di circa il 24% in totale nei prossimi dieci anni. Inoltre, il programma temporaneo di assistenza alle famiglie più povere (*Temporary Assistance for Needy Families*) verrà tagliato dell'11% nel 2018 e del 13% in totale sui prossimi dieci anni. Il *Supplemental Security Income*, destinato ad anziani a basso reddito (65 anni o più) e disabili, verrà tagliato del 2% sullo stesso orizzonte temporale. Viceversa, il dipartimento della sicurezza interna vedrebbe al contrario salire il suo bilancio del 6.8%, a 44.1 miliardi di dollari, compresi 2,6 miliardi dedicati alla **sicurezza dei confini**. Le priorità di spesa sono molto diverse tra repubblicani e democratici, in particolar modo le differenze sono molto significative in tutte quelle aree connesse al *welfare* per le quali il budget prevede ampi tagli, cosa che renderà sicuramente complessa la negoziazione per la sua approvazione. **Settembre porterà con sé nuove scadenze fiscali** e si annuncia esser un mese molto delicato per il dollaro statunitense: il Tesoro ha chiesto al Congresso di aumentare il tetto del debito, prima della fine di agosto, sottolineando comunque che è in grado di organizzare i pagamenti governativi, evitando il blocco delle attività amministrative, fino a settembre. **La rinnovata incertezza politica potrebbe trasformarsi in un'ulteriore fonte di debolezza del dollaro.**

## LA SETTIMANA TRASCORSA

### Europa: prosegue il newsflow positivo

Pubblicati questa settimana gli indici Pmi preliminari di luglio: l'indice Pmi manifatturiero si è attestato a 56.8 punti, sotto i 57.4 punti di giugno e sotto le stime, ma ancora su un livello decisamente positivo; viceversa l'indice Pmi servizi si colloca in linea col dato precedente e con le stime a 55.4 punti. Disponibili inoltre gli indicatori sulla fiducia di luglio: in Francia la fiducia al consumo si assesta a 104 punti; in Italia la fiducia al consumo e quella manifatturiera arrivano rispettivamente a 106.7 e 107.7 punti, entrambe sopra al consensus. Restando in Italia, segnali positivi dall'Istat: il fatturato dell'industria di maggio ha infatti segnato un aumento rispetto ad aprile, un +1.5%, che porta il dato annuo a +7.6%, la crescita più alta da dicembre. Forte anche l'incremento degli ordinativi: +4.3% sul mese e +13.7% su anno. In Germania, l'indice IFO si è attestato a 116 punti a luglio; il dato, che ha toccato il massimo storico, ha battuto il consenso a 114.9 punti. Per quanto riguarda il Regno Unito, il PIL (preliminare) del secondo trimestre risulta in linea con le stime al +0.3% su trimestre e +1.7% su anno. Infine, il mercato del lavoro spagnolo sembra in lieve ripresa, con il tasso di disoccupazione del secondo trimestre che scende al 17.2% dal 18.8% dei primi tre mesi del 2017.

## Stati Uniti: crescita in miglioramento (come da attese) nel secondo trimestre



Anche per gli Stati Uniti sono stati pubblicati i numeri preliminari sugli indici Pmi: il Pmi servizi, nella lettura preliminare di luglio, si è attestato a 54.2 punti, mentre il Pmi manifatturiero si è attestato a 53.2 punti; entrambi i dati sono allineati con le stime. L'indice composito arriva a 54.2 punti sopra i precedenti 53.0. La settimana si chiude con il dato più atteso: il PIL (in prima pubblicazione) nel secondo trimestre cresce del 2.6%, poco sotto alle attese degli analisti orientate al +2.7%, seppur confermando una espansione rispetto al +1.2% rivisto del primo trimestre dell'anno. Il dato arriva nella settimana in cui la Fed ha voluto lanciare un segnale di fiducia sulle condizioni dell'economia statunitense: pur non toccando i tassi, come ampiamente previsto, d'altra parte, ha dichiarato che intende iniziare a ridurre il proprio portafoglio di asset "relativamente presto" e ha confermato di essere ben posizionata per proseguire il restringimento della politica monetaria. Non manca una punta di cautela sull'inflazione. Secondo la maggior parte degli analisti l'appuntamento è ora per settembre quando la Fed potrebbe annunciare la data di avvio di riduzione del bilancio e decidere di alzare i tassi nuovamente a dicembre.

## Giappone: pesa lo stallo degli ordinativi dall'estero

In Giappone la fiducia del settore manifatturiero mostra nella prima lettura di luglio la peggior performance degli ultimi otto mesi, appesantita dallo stallo degli ordinativi dall'estero. La stima flash a cura di Nikkei vede l'indice Pmi a 52.2 da 52.4 finale di giugno. Viceversa la fiducia delle piccole e medie imprese è aumentata, attestandosi a luglio a 50 punti dai 49.2 punti del mese precedente; gli analisti si aspettavano un rialzo più contenuto a 49.8 punti. Disponibili inoltre le indicazioni sul fronte inflazionistico: viene confermata l'inversione della caduta dei prezzi e, dopo il +0.4% annuo registrato a maggio, anche a giugno l'inflazione è

salita dello 0.4%, in linea con le attese degli analisti. Infine, per quanto riguarda il mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione si colloca a giugno al 2.8% rispetto alle attese degli analisti che lo vedevano al 3.0%.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)